

per la terza volta ammonito, gli sarà tolto il diritto d'estrazione d'acqua.

(V) A nessuno poi sarà lecito fare, tenere, nè aver chiusa od impedimento, per derivare le acque dallo stesso Fiume, sotto pena al Contravventore di quattro aurei per ogni volta e per ogni impedimento.

Ciò però non avrà luogo nei mulini, nè per causa e verso di quei mulini, che hanno diritto all'uso delle dette acque.


Sarà lecito ai mugnai d'irrigare ogni giorno, senza incorrere in pena, le loro isole, (*insulas*), che non saranno della quantità maggiore di cinque pertiche per ogni mulino. E saranno tenuti i detti mugnai quando avranno l'acqua al loro mulino, di tenere aperte le bocche dei canali, che fossero necessarie al mulino, perchè l'acqua liberamente possa fluire per l'alveo dell'Olona. E chi contravverrà, sarà punito per ogni volta e per ogni bocca, in un aureo, da devolversi come sopra.

I mulini ancora esistenti sul Fiume Olona devono essere riparati a spese dei loro proprietari perchè l'acqua possa liberamente defluire alla Città di Milano, e ciò ad arbitrio del Commissario.

Se il superfluo delle acque fosse cagionato dall'escrescenza del Fiume Olona, e per escrescenza intendasi se il Fiume straripa, sarà lecito in quel tempo a tutti coloro che hanno Rogge sopra il Fiume Olona, di derivare, durante l'escrescenza, l'acqua dal detto Fiume liberamente ed impunemente, e per tutto il giorno e la notte.

(VII) L'universalità dei luoghi di Parabiago e Rho in qualunque giorno ed ora, liberamente ed impunemente, potrà estrarre acqua dal Fiume Olona, ed usarne, purchè non servi all'irrigazione dei prati, e ciò per incastri, per mezzo dei quali è solito l'estrarre l'acqua; in questo modo che ciascun comune faccia perforare una lapide marmorea o silicea in modo che per il foro

fluisca nel cavo a ciò fatto in quantità di once sei, e perciò detto foro avrà una lunghezza di un terzo del braccio di legname (once 4) ed una altezza di un mezzo quarto del braccio stesso oncia $1 \frac{1}{2}$.



E la stessa pietra dovrà essere chiusa nella ripa dell'alveo del Fiume Olona con pietre e cemento, in guisa però che il foro nella detta pietra esistente rimanga alto dal fondo naturale dell'alveo dell'Olona per la terza parte di un braccio (*ossia once 4*). Le quali cose così compiute, se alcuno oserà di rimuovere la pietra, od impedire l'ordine predetto d'estrarre l'acqua, incorrerà nella pena di venti aurei da devolversi alla Camera, ed a sue spese ridurrà ogni cosa nel primiero stato. E ciò si osserverà nel modo siccome è detto. Dall'acqua da estrarsi nel modo premesso, non saranno irrigati i prati, ed essa ritornerà nell'alveo del Fiume Olona.

(*) Le quantità in cifra e la figura della Bocca vennero aggiunte nella traduzione a schiarimento del testo originale.

Nessuno offenderà o farà offendere il Commissario d'Olona ed i Campari, né impedirà ch'egli possa esercitare il proprio ufficio, sotto pena anche corporale, da imporsi ad arbitrio del Senato. E sarà tenuto il Commissario nello spazio di quindici giorni dopo abbia avuta la notizia che alcuno per forza o violenza **(p)** estragga acqua dal Fiume Olona contro gli Ordini, di condannarlo in 25 aurei per ciascuna volta, e, coll'aiuto degli Ufficiali, di fare arare i di lui prati, in modo che sia cambiato l'aspetto del luogo nè più si vedano i prati.

I Comuni ancora dei Borghi, dei Luoghi, delle Cascine e dei Mulini vicini al Fiume Olona a tre mila passi, saranno tenuti una volta all'anno, se richiesti dal Commissario, ad andare cogli istrumenti necessari ad empire le fosse per le quali potesse l'acqua essere estratta dal detto Fiume contro il disposto degli Ordini, a spese tuttavia dei loro padroni.

(VIII) Coloro che estraggono acqua dal Fiume Olona, saranno tenuti a costruire e mantenere i ponti necessari sopra gli acquedotti.

(IX) Se poi si potesse trovar modo d'aumentare l'acqua nel Fiume Olona, e sembri al Commissario, dietro però partecipazione con un Senatore a deputarsi, che l'opera sia per riuscire utile e buona, quest'opera verrà fatta col consiglio dei Periti da eleggersi dal Senato.

(X) Il Commissario sarà pure tenuto, il più presto che potrà, di far spurgare, col consiglio di sei proprietari **(q)** di prati in Valle d'Olona, i fonti vecchi e nuovi dai quali l'acqua fluisce od avesse defluito nell'alveo dell'Olona, e ciò in quei luoghi nei quali sembrerà spedito ed utile per aumentare l'acqua nel detto Fiume; e questo si farà a spese di coloro che hanno prati e mulini sul detto Fiume; la distribuzione di esse spese verrà fatta dal Commissario colla partecipazione dei detti sei proprietari.

(XI) E se alcuno divergerà le acque dei detti fonti, od im-

pedirà altrimenti che decorrano nel Fiume Olona, sarà punito con 100 aurei ed in maggior pena ad arbitrio del Senato.

(XII) Sarà lecito ancora agli imbiancatori di frustagni, di filo e di drappi, ed a coloro che fanno quadrelli e tegole, di estrarre dal Fiume Olona, in qualunque giorno e tempo, l'acqua necessaria ed utile all'esercizio solo dell'arte propria (r), con questa legge però che non la facciano servire per altri usi, sotto pena di cinque aurei.

(XIII) In fine se accadrà che più persone abbiano diritto nello stesso acquedotto, e che alcune sieno state diligenti nel far le spese circa i predetti, ed altre siano state renitenti o negligenti a contribuire colla fissata porzione alle dette spese, in questo caso i diligenti useranno tutta l'acqua spettante ai detti renitenti o negligenti, nè quelli potranno usare dell'acqua, finchè non abbiano pagata la stabilita lor rata delle dette spese.

Di più se saranno per un anno morosi al pagamento, saranno in perpetuo privati del diritto di estrar acqua, e quel diritto ai diligenti, che avranno fatto le spese, accresca collo stesso diritto, senza alcuna dichiarazione del Giudice.

Le condanne che farà il Commissario, saranno da lui trasmesse alla Camera straordinaria, ed il denaro che verrà esatto da esse verrà deposto presso persona da eleggersi dal Magistrato straordinario, e d'esso denaro, quanto sarà in rispetto alla metà parte, non potrà nulla disporsi, se non cominciando dalla somma del salario del prefato Commissario, ed anche dei Campari, poichè su quella metà deve essere totalmente soddisfatto il salario del Commissario e dei Campari. Di conseguenza quindi non potranno farsi composizioni (s) che siano inferiori delle loro metà parti. Nè potrà farsi alcuna assegnazione su esse condanne, in rispetto alla metà parte; se fatte saranno di nessun effetto e come non avvenute. Dai detti salarii in su disporrà poi il Fisco siccome gli sembrerà opportuno.

E perchè nel moderare le bocche è necessaria l'opera di un Architetto o di un Ingegnere, così è sancito, che dovrà essere eletto, da un Senatore a deputarsi, uno degli Ingegneri del Comune di Milano o del Fisco.

MDXLI addi 3 ottobre in Milano.

Essendosi per la Maestà Cesarea firmati, e stabiliti tutti li Decreti di questo suo Stato di Milano a grandissima utilità, e beneficio de' Sudditi, come appare per lettere di sua Maestà date in Milano a' 27 d'agosto prossimo passato, quali insieme con l'Originale d'essi Decreti sottoscritti di mano propria di sua Maestà, e sigillate, sono all'Ufficio de' Panigaroli, acciò si possano vedere; e volendo l'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Alfonso d'Avalos d'Arquino, Marchese del Vasto, Cesareo Capitano Generale in Italia, e Luogotenente nello Stato di Milano, che questo venga a notizia d'ogni persona, e che siano osservati:

In nome di sua Eccellenza se ne fa per la presente Grida, notizia ad ognuno, e che da qui in avanti si avranno ad osservare per tutto questo Dominio di Milano, incominciando dalle Calende di Gennajo 1542 prossimo in avanti, certificando ognuno, che di presente dette Costituzioni con diligenza si imprimino acciocchè avanti detto tempo ogni persona ne possa aver copia, e saper il loro contenuto.

Segnato = Il Marchese DEL VASTO con anteposto il Sigillo del prefato Illustrissimo Marchese.

Visto = TAVERNA

AUGUSTO MONTI.

Pubblicato sulla Piazza Arenghi, ed in Broletto del Comune di Milano da Oliviero de Marliano, Tubatore nel giorno di mercoledì cinque del mese di ottobre 1541, premesso il suono delle trombe.

NOTE all'originale Testo poste nell'edizione edita in Milano per cura del Conte GABRIELE VERRI l'anno 1747 coi tipi di Giuseppe Righini Malatesta.

Dopo promulgate codeste Costituzioni sorsero parecchi dubbii da parte dei Prefetti delle acque, de' quali domandarono risoluzione al Senato, siccome dipendente dall'interpretazione delle stesse Costituzioni e del diritto municipale, e rispetto alle acque del Fiume Olona era dubbio, se fosse lecito estrarre acqua a tutti quelli che avevano Bocche sul detto Fiume nel tempo degli antichi o dei nuovissimi Statuti di Milano, essendo in ambedue gli Statuti lecito di estrarre le acque in giorni ivi indicati. Il Senato invece rispose che il diritto di derivare le acque compete a coloro che hanno Bocche dal tempo degli statuti nuovissimi, come dalla sua Ordinanza 25 settembre 1555.

Sull'uso delle acque di questo Fiume sorsero gravi controversie tra gli Utenti ed il Regio Fisco, che pretendeva il detto Fiume essere di diritto della R. Camera, che conciliaronsi poi con una transazione nella quale erogata da parte degli Utenti una somma di denaro, fu convenuto, che sarebbe lor lecito di derivare le acque del Fiume Olona liberamente e senza alcuna eccezione, e cessando ogni impedimento da parte del Regio Fisco, e come più estesamente appare dall'Istromento di Transazione ricevuto il giorno 7 maggio 1610 da Giuseppe Crasso, Notajo della R. D. Camera di Milano.

Il Fiume Olona fu disegnato con tutti li suoi edifici, prati e soratori nell'anno 1606 dall'Ingegnere, Pietro Antonio Barca, Architetto dello stesso Fiume in esecuzione della lettera del Senato del giorno 13 giugno dello stesso anno.

Ove accada farsi dal Magnifico Senatore Conservatore di questo Fiume, qualche ordinanza da eseguirsi dagli Utenti delle acque dello stesso Fiume, fra i quali sogliono esservi persone ecclesiastiche e Monasteri di Regolari, in luogo di quella peculiare intimazione, devesi promulgarla per pubblico Editto, come prescrivasi nell'Ord. 19 luglio 1623.

(a) Il Giudice ed il Commissario di questo Fiume una volta venivano eletti solamente dagli Ecc. Governatori per tempora di questo Dominio, come consta dalle Lettere patenti nell'Ufficio dell'Archivio esistente; ora invece si eleggono dal Regio Concessionario, colla facoltà di farsi sostituire, e fattane la nomina, previo voto del Magnifico Senatore Conservatore, viene approvata da S. E. con Lettere patenti, che vengono spedite nella Cancelleria più segreta, conservando nel rimanente quelle stesse solennità, che cogli altri Regii Giudici sono in pratica.

(b) Questa fidejussione viene prestata presso il Cancelliere delle Confische.

(c) Il Sindaco del Fiume Olona vien eletto dal Magnifico Senatore Conservatore, e viene approvato dal Senato.

(d) Questo salario il Giudice Commissario lo esige dal Tesoriere delle Confische, previe Lettere della Magistratura.

(e) A togliere gli abusi che crescevano di giorno in giorno circa l'uso delle acque di questo Fiume, emanarono più Ordini del Senato, dei quali il principale è quello del giorno 24 maggio 1575 per la riforma del Fiume portato dall'Ordinanza dell'Amplissimo già Padre Conservatore don Geronimo Monti, per osservanza della quale si fa menzione nell'Ord. Sen. 22 giugno 1607, ed in altri Senati-consulti, ed Editti promulgati per ordine dei Magnifici Conservatori per tempora.

(f) Dalla riconosciuta Ordinanza del 24 maggio 1575 furono aumentati gli onorarii d'ogni Dieta a L. 12 e soldi 18; dall'anno 1622 fino al 1643 a L. 12, ed al Magnifico Conservatore sino

a L. 36: d'allora poi in qua furono aumentate a L. 14 per ogni giorno, e per ogni Ufficiale, ed a L. 42 per il Magnifico Conservatore.

(g) Queste condanne si facevano sul Podio dell'Ufficio nella Regia Curia di Milano; poi nel Regio Ufficio del Capitano di Giustizia, ove era stato trasportato l'Ufficio dell'Olonia: ora poi si fanno nella casa del Notajo Cancelliere, dove fu portato il detto Ufficio per Decreto del Magnifico Conservatore Conte Senatore Arconati del giorno 9 ottobre 1631.

(h) Ossia un Avvocato ed un altro Sindaco.

(i) Questa visita si fa dal luogo di Fraschiolo, dove incomincia il Fiume, fino a questa Città, come fu prescritto nella detta Ordinanza del giorno 24 maggio 1575.

(l) Questi Campari sono tenuti a prestare giuramento anche negli atti del Cancelliere del Fiume; devono ancora comparire ogni quindici giorni alternativamente per ogni Camparo a consegnare in Ufficio le denunce da scriversi ne' loro libri, e giurare nelle mani del Cancelliere sulle denunce in essi contenute riportata la fede di comparsa, sotto le pene contemplate negli Ordini del Magnifico Conservatore don Giovanni Sfondrati 7 luglio 1632.

(m) Per la ricevuta consuetudine un Senatore vien deputato in Conservatore di questo Fiume non da tutto il Senato, ma dal suo solo Presidente; ed ha autorità d'impartire quei provvedimenti, che per il buon andamento di questo Fiume riconoscerà essere opportuni, giusta il Decreto 12 luglio 1619.

(n) Il tempo prescritto agli Utenti di questo Fiume a prestar fidejussione, comincia dal primo gennaio e dura sino al 25 maggio d'ogni anno, come fu pubblicato nel Proclama del Magnifico Senatore don Marco Aurelio del 12 giugno 1682, e del Magnifico Conservatore Marchese don Cesare Pagano del 13 luglio 1688.

(o) La forma da osservarsi circa l'uso delle acque vien prescritta nella menzionata Ordinanza del Magnifico Conservatore Senatore Monti del 24 maggio 1575, confermata nei successivi Editti dei Magnifici Conservatori per tempora.


(p) Per ordine dell'Amplissimo Conservatore Senatore don Giovanni Battista Rainoldi del 17 maggio 1563 fu mandato un satellizio campestre a fermarsi nella casa dei contravventori a loro spese, e con interrimento delle Bocche, fino al completo pagamento di scudi cinquanta per ciascuno.

(q) Le sei persone di cui si fa menzione in questa Costituzione chiamansi Sindaci, e vengono eletti dal Magnifico Conservatore.

(r) Costoro, cui è permesso da questa Costituzione estrarre le acque di questo Fiume per l'esercizio delle loro arti, debbono ottenere facoltà dal Giudice Commissario pei motivi, dei quali nel Proclama del Magnifico Conservatore Marchese don Gerolamo Erba del 27 luglio 1734.

(s) Le composizioni per le condanne non possono essere fatte senza partecipazione e Decreto del Magnifico Conservatore per Ordine di S. E. previo voto del Consiglio più segreto, emanato nel giorno 22 dicembre 1642.





DECISIONI ED ORDINI NOTABILI

INTORNO

ALLE COSTITUZIONI DEL DOMINIO MILANESE

TITOLO

*Ufficio del Giudice e del Commissario del Fiume Olona
e delle pertinenze dello stesso Ufficio.*

(XIV) Nell'anno 1607, addì 22 giugno, referente il Magnifico Senatore Conte Lodovico Taverna Conservatore del Fiume Olona, il Senato ordinò che tutte le Bocche costrutte in detto Fiume fossero ridotte alla forma prescritta dalle Ordinanze del già Magnifico Senatore Monti fatte nel giorno 14 maggio anno 1575. I soratori poi (quali sono chiamati) doversi fare profondi nella forma voluta dalle N. C. e che in essi per nessun motivo si possa mettere alcun impedimento alla estrazione delle acque. — Le chiuse dei molini, a ridursi alla forma prescritta dalle N. C. Le porte aprentisi dei molini, chiamate *Uschiere*, dover essere giusta le forme delle stesse Costituzioni. — I pali e qualunque altro impedimento posto nello stesso Fiume doversi togliere nel termine di quindici giorni sotto pena di venticinque scudi, per ciascuno inobbediente. Oltre a ciò le Fonti dovranno essere espurgate. Si osserverà poi che tutti gli Utenti delle acque del detto Fiume debbano usare delle medesime secondo le forma data dalle N. C. e dopo ciò prestare cauzione giusta le stesse N. C. — Gli acquedotti che si chiamano Riali dovranno egualmente ridursi alla forma traman-

dataci dalle N. C. e farsi i Cavi, pei quali le acque abbiano a ritornare al loro luogo. — Finalmente tutti quelli che per qualche privilegio pretendono esser lecito alli medesimi di usare delle acque del detto Fiume contrariamente alla forma prescritta dalle dette Costituzioni, dovranno nel termine di quindici giorni produrre i titoli dei loro diritti nelle mani del nominato Magnifico Ducale Conservatore, il quale, istruito il processo, riferirà al Senato, perchè alla fine si possano distruggere dalle fondamenta gli introdotti abusi. — Tutte queste cose poi saranno a promulgarsi con pubblico editto dallo stesso Magnifico Conservatore a mente del Senato, affinchè sia noto a tutti, e gli Utenti siano certi che ove nel medesimo termine di giorni quindici le predette cose non siano state pienamente eseguite, e praticato lo spurgo delle fonti, gli inobbedienti saranno obbligati a tutte le spese di esecuzione. — Egr. Secret. Marchesonio.

Intorno alla facoltà di farsi sostituire nella carica di Commissario del Fiume Olona, referente il Magnifico Senatore Leizaldo fu decretato dal Senato addi 13 agosto 1620 — non essere ammissibili le surrogazioni, e ciò doversi osservare per l'avvenire.

Lagnandosi gli Utenti del Fiume Olona per l'Editto e l'Ordinanza promulgata dal Magnifico Caimi coll'autorizzazione del Senato intorno alla modellazione delle Bocche, il Senato nel giorno 11 luglio 1643 decise doversi osservare l'Editto ed informarsi il Senato intorno ai prodotti gravami.

ORDINE circa il modo di intimare i precetti ai Monasteri dei Regolari ed alle Persone Ecclesiastiche Utenti delle acque del Fiume Olona.

MDCXXIII = Giorno 19 luglio.

(XV) Lette avanti l'Eccellentissimo Senato di Milano le seguenti preci dei Sindaci del Fiume Olona e cioè = P. R. Es-

sendo che per la esecuzione e gli effetti dell'Ordine dell'Eccellentissimo Senato emanato sotto il giorno 15 del mese di maggio 1623, il precetto devesi intimare personalmente a tutti gli Utenti delle acque del Fiume Olona, affinchè facciano praticare i sotori all'oggetto che le acque dopo il loro legittimo uso ritornino al detto fiume, giusta le disposizioni delle Nuove Costituzioni, e degli Ordini del Prefato Eccellentissimo Senato; e siccome tra i detti Utenti vi sono non pochi Monasteri tanto di Monaci che di Monache, ed altre persone Ecclesiastiche, i quali non hanno Fittabili dei prati irrigati dalle dette acque e di conseguenza non si conosce in qual modo i precetti istessi si possano intimare: epperchè per l'opportuno rimedio i Sindaci del detto Fiume Olona ricorrono alla Magnificenza Vostra umilmente supplicando, perchè si degni prescrivere la forma per la intimazione del detto precetto alli nominati Ecclesiastici all'intento che l'Ordine del predetto Eccellentissimo Senato sia messo ad esecuzione e per tal modo ecc.

E quelle istanze maturamente, ponderate, il Senato emanò questo Ordine che la ricordata precedente Ordinanza dovesse promulgarsi con pubblico Editto, di maniera che rimanesse da tutti conosciuta.

BELINGERIO PROVERIA.



INDICE. (*)

(I) Per la custodia delle acque del Fiume Olona debbono eleggersi due Campari, ed in qual maniera. = *Constit. tit. de Officio Judicis et Commissarii Fluminis Olonae, § Eliganturque.*

(II) L'alveo di questo Fiume a qual forma debba ridursi. = *Constit. tit. eod. § Alveus.*

(III) Chi estrae acqua da questo Fiume è tenuto ogni anno a prestar fidejussione, e basta se il proprietario dia fidejussione pei conduttori ed in qual modo possa usarsi l'acqua. = *Constit. tit. eod. § Nemini.*

(IV) Chi estrae acqua, come sopra, deve avere un soratore ed in qual modo. = *Constit. tit. eod. § Omnesque.*

(V) Non si può far chiusa od altro impedimento per derivare le acque di Olona. = *Constit. tit. eod. § Nemini.*

(VI) L'acqua di questo Fiume può essere impunemente estratta nel tempo di piena. = *Constit. tit. eod. § Si superfluitas.*

(VII) In qual modo sia lecito usare dell'acqua predetta all'Universalità dei luoghi di Parabiago e Rho. = *Constit. tit. eod. § Universitas.*

(VIII) Gli estraenti l'acqua predetta sono tenuti alla manutenzione dei ponti. = *Constit. tit. eod. § Ducentes.*

(IX) Che debbasì fare, ove l'acqua di questo Fiume potesse aumentarsi. = *Constit. tit. eod. § Caeterum.*

(*) I numeri romani furono intercalati nella traduzione onde mettere in accordo l'indice coi corrispondenti capi volgarizzati, mantenendosi nell'indice stesso le indicazioni latine per l'opportuno riferimento anche ai paragrafi dell'originale Testo.

(X) Le fonti dell'acqua predetta debbono spurgarsi, ed a spese di chi. = *Constit. tit. eod. § Teneatur.*

(XI) Come debbasi punire chi diverge od impedisce l'acqua di questo Fiume. = *Constit. lit. eod. § Et si quis.*

(XII) Ponno usare l'acqua predetta gli imbiancatori, e quelli che fanno quadrelli e tegole. = *Constit. tit. eod. § Liceat.*

(XIII) Chi ha diritto di estrar l'acqua d'Olona, ove sia renitente a far le spese, perde il diritto, ed in qual modo l'accresca agli altri Utenti. = *Constit. tit. eod. § Denique.*

(XIV) Le disposizioni contenute nelle Costituzioni e nell'Ordinanza del Magnifico Conservatore Senatore Monti intorno a questo Fiume debbono essere osservate. = *Collect. decis. ad tit. ut supra.*

(XV) In qual modo debbano intimarsi i precetti agli Utenti Ecclesiastici ed ai Regolari di questo Fiume. = *Ord. Senat. 19 julii 1623.*

